



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 maggio 2007  
(OR. en)**

**9692/07**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0087 (ACC)**

**UD 50  
ENFOCUSTOM 51  
COMER 72**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione europea

Data: 14 maggio 2007

---

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione delle Comunità europee all'Organizzazione mondiale delle dogane e all'esercizio, a titolo transitorio, di diritti ed obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 252 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.5.2007  
COM(2007) 252 definitivo

2007/0087 (ACC)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa all'adesione delle Comunità europee all'Organizzazione mondiale delle dogane e all'esercizio, a titolo transitorio, di diritti ed obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Il 19 marzo 2001 il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che era opportuno che la Comunità europea chiedesse di entrare a far parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD)<sup>1</sup>. Esso ha autorizzato la Commissione a negoziare l'adesione della Comunità europea con l'Organizzazione mondiale delle dogane. Sulla base della decisione del Consiglio, nell'aprile 2001 la Comunità europea ha presentato domanda all'Organizzazione mondiale delle dogane per diventarne membro a pieno titolo.

- **Contesto generale**

La questione dell'adesione è stata discussa nelle sessioni del Consiglio<sup>2</sup> dell'Organizzazione mondiale delle dogane del giugno 2001 nonché nelle successive riunioni dell'organizzazione, tenutesi nel dicembre 2001 e nel giugno 2002. All'epoca diversi paesi vi si opponevano. Nel 2002 il Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane ha lasciato la questione aperta in attesa che emergesse una soluzione politica. A seguito di contatti a livello politico, la domanda è stata nuovamente presentata alla riunione del Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane svoltasi nel giugno 2006. Questa volta la proposta che l'Organizzazione mondiale delle dogane aprisse i negoziati con la Comunità europea in merito alla sua adesione è stata accettata. Nel dicembre 2006 il Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane e successivamente la Commissione di politica generale dell'organizzazione hanno esaminato le questioni inerenti all'adesione della Comunità europea in campo giuridico e finanziario nonché in materia di voto.

Per tutta la durata del processo la Commissione ha tenuto informati gli Stati membri, nell'ambito del gruppo per la politica doganale, degli sviluppi e delle conseguenze pratiche dell'eventuale adesione all'Organizzazione mondiale delle dogane. Attualmente la Comunità europea partecipa agli organi dell'Organizzazione mondiale delle dogane istituiti da altri accordi o convenzioni internazionali ai quali essa aderisce già (ad es. l'accordo sul valore in dogana, il sistema armonizzato, la convenzione di Kyoto riveduta, ecc.). Per quanto riguarda gli altri organi e riunioni, essa vi può partecipare solo in qualità di osservatore; in alcuni casi è necessario un invito speciale (ad es. per le riunioni della Commissione di politica generale).

Come membro dell'Organizzazione mondiale delle dogane, la Comunità europea potrà partecipare pienamente ai lavori degli organi dell'OMD aperti a tutti i membri e potrà presentare la propria candidatura negli organi elettivi. Le questioni doganali sono di competenza esclusiva della Comunità in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea e del diritto derivato, in particolare del Codice doganale comunitario. Una parte dell'acquis riguarda inoltre il settore della cooperazione doganale in materia di

---

<sup>1</sup> La convenzione che ha istituito il Consiglio di cooperazione doganale è entrata in vigore nel 1952. Nel 1994 il Consiglio di cooperazione doganale ha adottato il nome di lavoro "Organizzazione mondiale delle dogane", che ne esprime più chiaramente la portata. Attualmente l'OMD conta 171 membri.

<sup>2</sup> Il Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane costituisce l'organo decisionale di massimo livello dell'organizzazione; esso riunisce tutti i responsabili delle amministrazioni doganali.

infrazioni ed altre questioni rientranti nelle competenze degli Stati membri dell'UE, secondo le modalità previste dal titolo VI del trattato sull'Unione europea.

Una dichiarazione all'Organizzazione mondiale delle dogane relativa alle competenze della Comunità nel settore doganale è necessaria e figura nell'allegato<sup>3</sup>. In tutti gli organi dell'Organizzazione mondiale delle dogane sarà definita una posizione comunitaria per tutte le materie che sono di competenza della Comunità. Per le questioni di competenza degli Stati membri dell'UE, questi dovranno sforzarsi di adottare una posizione comune per assicurare l'unità della rappresentanza esterna della Comunità e dei suoi Stati membri, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee<sup>4</sup>.

Le posizioni comunitarie coordinate saranno stabilite in seno al gruppo di lavoro Unione doganale del Consiglio (Legislazione e politica) o al comitato del codice doganale. Su questioni di competenza comunitaria la Comunità europea ha diritto ad un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri, conformemente alla prassi consolidata nell'ambito delle convenzioni amministrative dall'OMD (ad es. la Convenzione di Kyoto riveduta, la Convenzione di Istanbul, ecc.) e dell'Organizzazione mondiale del commercio<sup>5</sup>. Un'eccezione è rappresentata dalla convenzione sul sistema armonizzato, in cui la Comunità europea e i suoi Stati membri dispongono, come parte contraente, di un unico voto. Gli Stati membri dell'UE continueranno a versare le loro quote di adesione all'Organizzazione mondiale delle dogane. Questo principio è stato riconosciuto dal Consiglio nella decisione del 19 marzo 2001.

La Comunità europea verserà un contributo annuo all'Organizzazione mondiale delle dogane per rafforzare il lavoro dell'organizzazione e coprire le spese amministrative supplementari. Il suddetto contributo sarà tale che, complessivamente, i contributi degli Stati membri dell'UE e della Comunità europea all'Organizzazione comune delle dogane rifletteranno il peso e l'importanza della Comunità europea nelle questioni internazionali inerenti al commercio e alle dogane. La quota complessiva del contributo della Comunità europea e degli Stati membri dell'UE all'Organizzazione

---

<sup>3</sup> Nel caso della convenzione di Kyoto riveduta la competenza della Comunità è stata stabilita con una dichiarazione contenuta nell'allegato II della decisione del Consiglio, del 17 marzo 2003, relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto) (2003/231/CE), pubblicata nella GU L 86 del 3.4.2003. L'allegato II stabilisce le competenze richieste dalla convenzione: *"(...) la Comunità europea è competente in merito a tutte le questioni disciplinate dal dispositivo della convenzione medesima e del relativo allegato generale, fatta eccezione per le materie che non rientrano nella sua competenza esclusiva, esplicita o implicita, di cui al trattato che istituisce la Comunità europea, modificato, e nel diritto comunitario derivato."*

<sup>4</sup> Parere 1/94 della CGE, Racc. 1994, pag. I-5267, punto 18.

<sup>5</sup> L'articolo IX, par. 1, terzo comma, dell'Accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio recita: "Qualora le Comunità europee esercitino il loro diritto di voto, esse hanno un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri dell'OMC."

<sup>6</sup> Con il contributo della Comunità, il contributo complessivo della CE e degli Stati membri dell'UE passerebbe a meno del 38% del totale dei contributi versati dell'Organizzazione mondiale delle dogane, mentre nel caso dell'Organizzazione mondiale del commercio esso ammonta a circa il 42%, calcolato in base alla quota del commercio mondiale.

<sup>7</sup> Le decisioni dell'Organizzazione mondiale delle dogane richiedono la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

<sup>8</sup> La decisione del Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane dovrebbe entrare in vigore a decorrere dal 1° luglio 2007.

mondiale delle dogane sarà inoltre comparabile, in termini relativi, all'insieme dei contributi da essi versati all'Organizzazione mondiale del commercio<sup>6</sup>.

L'Organizzazione mondiale delle dogane dovrà modificare la convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale per consentire l'adesione di unioni doganali o economiche, fra cui la Comunità europea. Si prevede che il Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane adotti una decisione<sup>7</sup> al riguardo nella 109<sup>ma</sup>/110<sup>ma</sup> sessione del giugno 2007. La modifica entrerà in vigore dopo che tutti i membri dell'Organizzazione mondiale delle dogane abbiano notificato per iscritto il loro accordo. Una volta modificata la convenzione, la Comunità europea potrà depositare uno strumento giuridico di adesione.

Nella 109<sup>ma</sup>/110<sup>ma</sup> sessione del giugno 2007 il Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane dovrebbe inoltre adottare una decisione che autorizzi la Comunità europea ad esercitare, a titolo transitorio e con effetto immediato, diritti ed obblighi identici a quelli dei membri dell'organizzazione<sup>8</sup>. Gli Stati membri sono invitati a sostenere queste due decisioni del Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane nell'interesse della Comunità europea.

La Comunità europea sarà in grado di accettare tale posizione transitoria.

0

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Non esistono disposizioni vigenti nel settore della proposta.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

## 2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Non pertinente.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

o Migliore riconoscimento internazionale della competenza della Comunità nel campo della politica doganale. L'adesione all'OMD consentirà alla Comunità di esercitare pienamente la propria autorità in seno a tale organizzazione e nei rapporti bilaterali.

o Contributo al processo decisionale dell'OMD e influenza diretta su di esso. Oltre alle attività tradizionali dell'OMD in campo doganale, alle quale la CE partecipa già in quanto parte contraente di alcune convenzioni dell'OMD, si stanno delineando nuove priorità ed attività, in particolare nei settori della sicurezza della catena di approvvigionamento e della lotta alla contraffazione e alla pirateria. È importante che

la Commissione possa esercitare un'influenza reale sull'andamento di tali discussioni.

- o Coordinamento più efficace degli Stati membri in seno all'OMD.
- o Rafforzamento dell'immagine internazionale della CE e della Commissione.

### 3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Obiettivo della presente proposta di decisione del Consiglio è consentire l'adesione della Comunità all'Organizzazione mondiale delle dogane.

- **Base giuridica**

La base giuridica è costituita dall'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione seguente.

La misura proposta è necessaria per costituire la base giuridica che consente l'adesione della CE all'OMD.

La quota complessiva dei contributi della Comunità europea e degli Stati membri dell'UE all'OMD sarà comparabile a quella che essi versano all'Organizzazione mondiale del commercio.

- **Scelta dello strumento**

Strumenti proposti: altri.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti.

A norma dell'articolo 300 del trattato CE, la firma e la conclusione degli accordi sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La decisione del Consiglio rappresenta quindi lo strumento appropriato.

### 4) INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio è costituita, fra l'altro, dal contributo annuale della Comunità europea all'Organizzazione mondiale delle dogane, conformemente all'allegata scheda finanziaria legislativa.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa all'adesione delle Comunità europee all'Organizzazione mondiale delle dogane e all'esercizio, a titolo transitorio, di diritti ed obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 marzo 2001 il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione a negoziare, a nome della Comunità europea, l'adesione della stessa all'Organizzazione mondiale delle dogane<sup>9</sup>.
- (2) La Convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale dovrebbe essere modificata dal Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane alla 109<sup>ma</sup>/110<sup>ma</sup> sessione del giugno 2007 per consentire l'adesione di unioni doganali o economiche, fra cui la Comunità europea, all'Organizzazione mondiale delle dogane.
- (3) A seguito di colloqui esplorativi, la Comunità europea e l'Organizzazione mondiale delle dogane hanno esaminato la possibilità che la Comunità europea eserciti diritti ed obblighi identici a quelli dei membri dell'organizzazione in attesa della ratifica da parte degli stessi membri della versione modificata della Convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale.
- (4) La Comunità europea sarà in grado di assumere i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione che istituisce il Consiglio doganale negli ambiti di sua competenza.
- (5) Gli Stati membri dell'UE mantengono la loro posizione giuridica in seno all'Organizzazione mondiale delle dogane.

---

<sup>9</sup> L'Organizzazione mondiale delle dogane è stata fondata dalla Convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale (firmata il 15 dicembre 1950). La convenzione è entrata in vigore nel 1952. Nel 1994 il Consiglio di cooperazione doganale ha adottato il nome di lavoro "Organizzazione mondiale delle dogane", che ne esprime più chiaramente la portata. Attualmente l'OMD conta 171 membri.

- (6) Sia la Comunità europea che i suoi Stati membri hanno competenza nei settori disciplinati dalla Convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale; è pertanto auspicabile che la Comunità europea diventi parte contraente della convenzione affinché, nei casi di competenza condivisa, essa possa adempiere insieme ai suoi Stati membri agli obblighi stabiliti dalla convenzione ed esercitare con loro i diritti che essa conferisce per garantirne l'applicazione uniforme.
- (7) Per le questioni di competenza della Comunità europea è necessario stabilire una posizione comunitaria. Per le materie di competenza nazionale è opportuno che gli Stati membri dell'Unione europea si sforzino di adottare una posizione comune per assicurare l'unità della rappresentanza esterna della Comunità europea e dei suoi Stati membri.
- (8) In considerazione di quanto precede occorre che il Consiglio adotti la decisione necessaria ai fini dell'adesione della Comunità europea all'Organizzazione mondiale delle dogane e dell'esercizio, a titolo transitorio, di diritti e obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della modifica della Convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale che consente alla Comunità europea di aderire a tale organizzazione, la Comunità europea esprime il suo consenso ad essere vincolata dalle disposizioni della convenzione modificata e, in tal modo, ad aderire all'Organizzazione mondiale delle dogane.
2. La Commissione è autorizzata a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di notifica ufficiale al depositario della convenzione allo scopo di impegnare la Comunità, fatto salvo il rispetto dei requisiti procedurali previsti dal trattato CE.

#### *Articolo 2*

1. Gli Stati membri dell'UE votano a favore delle decisioni del Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane in virtù delle quali alla Comunità europea sono concessi, a titolo transitorio, diritti identici a quelli di cui godono i membri dell'Organizzazione mondiale delle dogane, alle condizioni ivi stabilite.
2. La Commissione europea trasmette all'Organizzazione mondiale delle dogane una lettera nella quale la Comunità europea accetta i diritti e gli obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione, definiti nella decisione del Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane, in attesa dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale.
3. La lettera contiene la dichiarazione di competenza riportata nell'allegato.



4. A decorrere dal 1° luglio 2007 la Comunità europea versa un contributo annuo all'Organizzazione mondiale delle dogane per rafforzare il lavoro dell'organizzazione e coprire le spese amministrative supplementari.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
[...]

**ALLEGATO**  
**Dichiarazione di competenza delle Comunità europee**  
**nelle materie disciplinate dalla Convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione**  
**doganale**

In conformità al trattato che istituisce la Comunità europea, quale successivamente modificato, la presente dichiarazione stabilisce le competenze che gli Stati membri dell'UE hanno trasferito alle Comunità nelle materie disciplinate dalla Convenzione che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale.

L'esercizio delle competenze che gli Stati membri dell'UE hanno trasferito alle Comunità europee ai sensi dei trattati è, per natura, in continua evoluzione. Le Comunità europee si riservano pertanto il diritto di adeguare la presente dichiarazione.

Settore d'intervento	Normativa CE
Unione doganale, politica commerciale comune  Cooperazione doganale	Articoli 23-27 del trattato che istituisce la Comunità europea  Articoli 131-134 del trattato che istituisce la Comunità europea  Articolo 135 del trattato che istituisce la Comunità europea
Facilitazione delle procedure doganali	Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario  Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2003, relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (convenzione di Kyoto) (2003/231/CE)  Direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità
Valutazione in dogana	Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario  80/271/CEE: Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973/1979 (GU L 71 del 17.3.1980, pag. 1)

<p>Origine</p>	<p>Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario</p> <p>80/271/CEE: Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973/1979 (GU L 71 del 17.3.1980, pag. 1)</p> <p>Numerose decisioni di comitati misti con i paesi terzi, ad es. 2006/343/CE: Decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda, del 22 dicembre 2005, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa</p>
<p>Sistema armonizzato, classificazione tariffaria</p>	<p>87/369/CEE: Decisione del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento</p> <p>Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune</p> <p>Regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune</p>
<p>Questioni inerenti a tariffe e contingenti</p>	<p>Articoli 26 e 133 del Trattato che istituisce la Comunità europea</p> <p>Regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3059/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1996)</p> <p>Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario</p> <p>Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, quale successivamente modificato</p> <p>Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, quale</p>

	<p>successivamente modificato</p> <p>Regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94, quale successivamente modificato</p>
<p>Osservanza e controllo dell'applicazione: precursori di droghe, lotta alla contraffazione, controllo sul denaro contante</p>	<p>Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario</p> <p>Regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope</p> <p>Regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope</p> <p>Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi</p> <p>Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti</p> <p>Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa</p>
<p>Sicurezza della catena di approvvigionamento</p>	<p>Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario</p>
<p>Transito, ammissione temporanea</p>	<p>Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario</p> <p>Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario</p> <p>Convenzione fra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica relativa a un regime comune di transito</p>

	<p>Decisione del Consiglio (CEE) n. 93/329, del 15 marzo 1993, sulla conclusione della convenzione relativa all'ammissione temporanea e sull'accettazione dei suoi allegati</p> <p>Regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo all' utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito</p>
<p>Sviluppo di capacità, assistenza tecnica, formazione</p>	<p>Trattato che istituisce la Comunità europea - Parte terza: Politiche comunitarie, Titolo XX: Cooperazione allo sviluppo</p> <p>Titolo XXI: Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi</p>

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

**1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ADESIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE E ALL'ESERCIZIO, A TITOLO TRANSITORIO, DI DIRITTI ED OBBLIGHI IDENTICI A QUELLI DEI MEMBRI DI TALE ORGANIZZAZIONE**

**2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)**

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

1403 Aspetti internazionali della fiscalità e delle dogane

**3. LINEE DI BILANCIO**

**3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:**

- 1403 03 Adesione a organizzazioni internazionali nel settore delle dogane e della fiscalità

La creazione di questa linea di bilancio deve essere presentata all'Autorità di bilancio nel 2007.

**3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:**

- Il periodo di validità della base giuridica decorre dall'adozione, prevista per luglio 2007.
- I pagamenti continueranno anche dopo il 31/12/2013.

**3.3. Caratteristiche di bilancio:**

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
140303	SNO	SD <sup>10</sup>	Sì	NO	NO	n. 4

---

<sup>10</sup> Stanziamenti dissociati (SD).

#### 4. SINTESI DELLE RISORSE

##### 4.1. Risorse finanziarie

##### 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.	Anno 2007	2008	2009	2010	2011	2012 e segg.	Totale
---------------	------------	-----------	------	------	------	------	--------------	--------

Spese operative<sup>11</sup>

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1.	a	0,5	1	1	1	1	2	6,5
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	0,5	1	1	1	1	2	6,5

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento<sup>12</sup>

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4.	c	-	-	-	-	-	-	-
---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c	0,5	1	1	1	1	2	6,5
Stanziamenti di pagamento		b+c	0,5	1	1	1	1	2	6,5

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento<sup>13</sup>

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d	-	0,216	0,216	0,216	0,216	0,432	1,296
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6.	e	-	0,014	0,014	0,014	0,014	0,028	0,084

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c+d+e	0,5	1,23	1,23	1,23	1,23	2,46	7,88
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c+d+e	0,5	1,23	1,23	1,23	1,23	2,46	7,88

<sup>11</sup> Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

<sup>12</sup> Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

<sup>13</sup> Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

L'importo menzionato nella presente scheda finanziaria si riferisce unicamente al periodo interessato dal quadro finanziario 2007-2013.

#### Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

milioni di euro (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
.....	f							
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c +d+ e+f							

#### 4.1.2. *Compatibilità con la programmazione finanziaria*

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale<sup>14</sup> (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).
- La decisione relativa alla SPA 2008 contiene una disposizione in merito all'adesione delle Comunità europee all'Organizzazione mondiale delle dogane.

#### 4.1.3. *Incidenza finanziaria sulle entrate*

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

<sup>14</sup> Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.



**4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.**

Fabbisogno annuo	Anno 2007	2008	2009	2010	2011	2012 e segg.
Totale risorse umane	0	2	2	2	2	2

**5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI**

**5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine**

Con l'adesione all'Organizzazione mondiale delle dogane la CE assumerà un ruolo commisurato alle sue responsabilità nel settore della politica doganale.

**5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari**

Attualmente la CE partecipa agli organi dell'OMD istituiti da altri accordi o convenzioni internazionali ai quali essa aderisce già (ad es. l'accordo sul valore in dogana, il sistema armonizzato, la convenzione di Kyoto riveduta, ecc.).

In qualità di membro dell'OMD la CE avrà il diritto di partecipare a pieno titolo agli organi dell'OMD aperti alla totalità dei membri, in particolare il Consiglio dell'OMD, il comitato tecnico permanente, il comitato per la lotta contro la frode, ecc. Essa potrà inoltre presentare la propria candidatura negli organi elettivi dell'OMD, quali la Commissione politica, il comitato finanziario e il comitato di audit.

**5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (GPA) e relativi indicatori**

**5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)**

Gestione centralizzata

diretta da parte della Commissione

indiretta, con delega a:

agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

Gestione concorrente o decentrata

- con Stati membri
- con paesi terzi
- Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni: Nessuna

## **6. CONTROLLO E VALUTAZIONE**

### **6.1. Sistema di controllo**

Resoconto nell'ambito della relazione annuale di attività della Direzione generale Fiscalità e unione doganale.

### **6.2. Valutazione**

#### *6.2.1. Valutazione ex-ante*

Decisione del Consiglio del 19 marzo 2001 per avviare i negoziati di adesione all'OMD

#### *6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)*

Esperienza acquisita con l'adesione della Comunità alla FAO e ad altre organizzazioni internazionali.

#### *6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive*

Non applicabile

## **7. MISURE ANTIFRODE**

Partecipazione al comitato finanziario e al comitato di audit dell'OMD.

## 8. DETTAGLI SULLE RISORSE

### 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanzamenti di impegno in milioni di euro (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	Anno 2007		Anno 2008		Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		2012 e segg.		TOTALE	
			Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale
<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b> N. 1 <sup>15</sup> Adesione																
Azione 1: Adesione																
Risultato 1	Contributo			0,5		1		1		1		1		2		6,5
<b>COSTO TOTALE</b>				0,5		1		1		1		1		2		6,5

## 8.2. Spese amministrative

### 8.2.1. Risorse umane - numero e tipo:

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Funzionari o agenti temporanei <sup>16</sup> (XX 01 01)	A*/AD	-	2	2	2	2	2
	B*, C*/AST	-	-	-	-	-	-
Personale finanziato <sup>17</sup> con l'art. XX 01 02		-	-	-	-	-	-
Altro personale <sup>18</sup> finanziato con l'art. XX 01 04/05		-	-	-	-	-	-
TOTALE		-	2	2	2	2	2

### 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Preparazione, coordinamento e rappresentanza della posizione comunitaria in seno all'OMD.

### 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno 2008: 1 posto AD
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna): 1 posto AD
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

<sup>16</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>17</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>18</sup> Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

milioni di euro (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012 e segg.	TOTAL E
Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive <sup>19</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Altra assistenza tecnica e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-
- intra muros	-	-	-	-	-	-	-
- extra muros	-	-	-	-	-	-	-
Totale assistenza tecnica e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	-	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.)  (specificare la linea di bilancio)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	-	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216

<sup>19</sup> Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria legislativa relativa alle agenzie esecutive interessate.

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

108 000 EUR all'anno per funzionario/agente temporaneo

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02

Non applicabile

### 8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

milioni di euro (al terzo decimale)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012 e segg.	TOTAL E
XX 01 02 11 01 – Missioni	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,004	0,012
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze		0,012	0,012	0,012	0,012	0,024	0,072
XX 01 02 11 03 – Comitati <sup>20</sup>	-	-	-	-	-	-	-
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze	-	-	-	-	-	-	-
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione	-	-	-	-	-	-	-
2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)	-	0,014	0,014	0,014	0,014	0,028	0,084
Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)	-	-	-	-	-	-	-
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	-	0,014	0,014	0,014	0,014	0,028	0,084

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

1 000 EUR a missione

L'adesione comporterà due riunioni del gruppo di esperti "Affari internazionali" per il coordinamento della posizione CE. Riunioni: spese di viaggio per 27 esperti.

<sup>20</sup> Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.